



C/2026/4834

15.9.2026

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Domande e risposte sulla direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti

(C/2026/4834)

SOMMARIO

	<i>Pagina</i>
1. Introduzione	2
2. Livelli di emissione	4
3. Livelli di prestazione ambientale e valori di riferimento	7
4. Sistema di gestione ambientale	9
5. Scarichi indiretti nell'acqua	11
6. Innovazione	12
7. Registrazione (per le installazioni rientranti nell'ambito di applicazione del capo V «Disposizioni particolari per installazioni ed attività che utilizzano solventi organici» o del capo VI bis «Disposizioni speciali per l'allevamento di pollame e suini»)	16
8. Allevamento di pollame e suini	17
9. Disposizioni transitorie	20
10. Recepimento	25

1. INTRODUZIONE

La direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 15 luglio 2024 ed è entrata in vigore il 4 agosto 2024.

Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2024/1785 gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarvisi entro il 1° luglio 2026 e comunicare immediatamente alla Commissione il testo di queste disposizioni. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nei settori disciplinati dalla direttiva, compresa una tabella di concordanza che indichi in che modo queste disposizioni corrispondono a quelle della direttiva.

Il testo consolidato informale della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) è disponibile sul portale EUR-Lex.

Per aiutare gli Stati membri e i portatori di interessi a recepire e attuare il quadro legislativo riveduto dell'UE in materia di emissioni industriali, la Commissione europea ha preparato la presente comunicazione sotto forma di una serie di domande e risposte.

Il 10 dicembre 2025 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva (COM(2025) 986) che modifica la direttiva 2010/75/UE (e altre tre direttive) con lo scopo di semplificare alcune prescrizioni e ridurre gli oneri amministrativi. Il presente documento non tiene conto delle modifiche introdotte dalla suddetta proposta, per non anticipare l'esito dell'iter legislativo del pacchetto omnibus di misure ambientali, né tratta le disposizioni che la Commissione propone di modificare. Sarà aggiornato, se necessario, al termine dell'iter legislativo.

Il presente documento intende aiutare le autorità nazionali, le imprese e i cittadini ad applicare la normativa dell'UE. Non è giuridicamente vincolante, in quanto soltanto la Corte di giustizia dell'Unione europea può fornire un'interpretazione autentica del diritto dell'Unione.

La Commissione ribadisce inoltre che l'attuazione effettiva delle politiche dell'UE può essere notevolmente migliorata se gli Stati membri chiedono il sostegno della Commissione non appena entra in vigore una nuova legislazione. A tal fine è opportuno ricordare agli Stati membri l'ampia gamma di strumenti e risorse offerti dalla Commissione, tra cui orientamenti, consulenza di esperti, tabelle di marcia su misura, piani d'azione, iniziative di formazione, programmi di finanziamento e di sviluppo di capacità (ad esempio lo strumento di sostegno tecnico). La Commissione incoraggia gli Stati membri ad avvalersi di questi strumenti per garantire un'attuazione agevole ed efficace della normativa dell'UE.

Acronimi e abbreviazioni

BAT:	migliori tecniche disponibili
BAT-AEL:	livello di emissione associato alle migliori tecniche disponibili
BAT-AEPL:	livello di prestazione ambientale associato alle migliori tecniche disponibili
BREF:	documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili
direttiva Emissioni industriali:	direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame
ET-AEL:	livello di emissione associato alle tecniche emergenti
EU-BRITE:	Ufficio europeo per la ricerca sulla trasformazione e le emissioni industriali
INCITE:	Centro (europeo) di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali
UBA:	unità di bestiame

2. LIVELLI DI EMISSIONE

Q1. Quali sono le nuove disposizioni della direttiva Emissioni industriali volte ad aiutare le autorità competenti a fissare nelle autorizzazioni i valori limite di emissione più rigorosi ottenibili? Che cosa comportano per gli intervalli BAT-AEL nelle conclusioni sulle BAT?

Come la direttiva Emissioni industriali originale del 2010, la direttiva riveduta consente ancora alle autorità competenti di utilizzare l'intero intervallo BAT-AEL per fissare i valori limite di emissione.

Tuttavia la direttiva riveduta stabilisce un nuovo obbligo esplicito per le autorità competenti di fissare i valori limite di emissione più rigorosi ottenibili al fine di conseguire un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente nel complesso (cfr. considerando 29 della direttiva modificativa (UE) 2024/1785 e articolo 15, paragrafo 3, della direttiva Emissioni industriali riveduta).

In particolare l'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva Emissioni industriali stabilisce che «[l']autorità competente applicando le BAT nell'installazione fissa i valori limite di emissione più rigorosi ottenibili, tenuto conto dell'intera gamma dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-associated emission levels – BAT-AEL) per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i BAT-AEL stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT». Questi valori limite di emissione devono basarsi su una valutazione dell'intero intervallo dei BAT-AEL a cura del gestore, che analizza se sia realisticamente possibile raggiungere il limite più rigoroso dell'intervallo e illustra le migliori prestazioni complessive che l'installazione può raggiungere grazie all'applicazione delle BAT, come descritto nelle conclusioni sulle BAT, tenuto conto degli eventuali effetti incrociati. Come stabilito dall'articolo 15, paragrafo 2, i valori limite di emissione devono basarsi sulle BAT senza prescrivere l'uso di alcuna tecnica o tecnologia specifica.

Al fine di sostenere la fissazione di valori limite di emissione nelle autorizzazioni e l'adozione di disposizioni generali vincolanti, le conclusioni sulle BAT dovrebbero pertanto contenere informazioni sulle circostanze che consentono di ottenere livelli di emissione inferiori all'interno dell'intervallo dei BAT-AEL fissati per categorie di installazioni aventi caratteristiche simili.

L'articolo 15, paragrafo 3, riveduto consente inoltre agli Stati membri di utilizzare disposizioni generali vincolanti per stabilire le condizioni di autorizzazione. Se scelgono di procedere in tal senso, devono fissare i valori limite di emissione più rigorosi ottenibili applicando le BAT per categorie di installazioni aventi caratteristiche simili che siano pertinenti nel determinare i livelli di emissioni più bassi ottenibili, tenuto conto dell'intero intervallo dei BAT-AEL. Lo Stato membro deve stabilire disposizioni generali vincolanti sulla base delle informazioni contenute nelle conclusioni sulle BAT, analizzando se sia realisticamente possibile raggiungere il limite più rigoroso degli intervalli BAT-AEL e illustrando le migliori prestazioni che queste categorie di installazioni possono raggiungere grazie all'applicazione delle BAT, come descritto nelle conclusioni sulle BAT.

In sintesi, le nuove disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 3, riguardano la fissazione di valori limite di emissione nelle autorizzazioni o nelle disposizioni generali vincolanti, sulla base dei BAT-AEL. Le conclusioni sulle BAT dovrebbero contenere informazioni sulle circostanze che consentono di conseguire livelli di emissione inferiori all'interno dell'intervallo dei BAT-AEL stabilito per categorie di installazioni aventi caratteristiche simili.

Q2. Come deve essere effettuata la «valutazione del gestore» di cui all'articolo 15, paragrafo 3?

Come affermato nel Q1, i valori limite di emissione devono basarsi su una valutazione dell'intero intervallo dei BAT-AEL a cura del gestore, che analizza se sia realisticamente possibile raggiungere il limite più rigoroso dell'intervallo e illustra le migliori prestazioni complessive che la specifica installazione può raggiungere grazie all'applicazione delle BAT, come descritto nelle conclusioni sulle BAT, tenuto conto degli eventuali effetti incrociati.

Al fine di garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel complesso, l'analisi e l'illustrazione di cui sopra devono essere effettuate utilizzando un approccio integrato, ossia prendendo in considerazione tutti gli inquinanti, considerando gli effetti incrociati con altri inquinanti e con altri aspetti ambientali quali l'energia, l'acqua o l'efficienza delle risorse.

Q3. Le nuove prescrizioni di cui al Q1 si applicano subito dopo la fine del periodo di recepimento per le installazioni già disciplinate dalla direttiva Emissioni industriali?

La direttiva (UE) 2024/1785 prevede disposizioni transitorie specifiche per le nuove prescrizioni dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva Emissioni industriali. In particolare, per le installazioni che svolgevano attività già rientranti nell'ambito di applicazione della versione 2010 della direttiva prima del 4 agosto 2024, l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/1785 stabilisce che l'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva Emissioni industriali deve applicarsi quando la loro autorizzazione è:

- i) aggiornata entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT pubblicate dopo il 1° luglio 2026 in conformità dell'articolo 13, paragrafo 5, in relazione all'attività principale dell'installazione;

- ii) rilasciata dopo decisioni sulle conclusioni sulle BAT pubblicate dopo il 1° luglio 2026 in conformità dell'articolo 13, paragrafo 5, in relazione all'attività principale dell'installazione;
- iii) aggiornata a norma dell'articolo 21, paragrafo 5;
- iv) o aggiornata entro il 1° settembre 2036, se questa data è anteriore.

Fino a queste date le installazioni in funzione che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE, nella versione in vigore al 3 agosto 2024, devono essere conformi alle disposizioni della versione del 2010 della direttiva.

Cfr. anche Q48.

Q4. Chi determina le «categorie di installazioni aventi caratteristiche simili» nel caso delle disposizioni generali vincolanti? Devono essere definite nelle conclusioni sulle BAT?

Lo Stato membro può fare ricorso a disposizioni generali vincolanti, ad esempio, per fissare i valori limite di emissione.

La relazione tra le disposizioni generali vincolanti, quali definite all'articolo 3, punto 8), e menzionate all'articolo 6, e i valori limite di emissione è stabilita all'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva Emissioni industriali riveduta.

Se sono adottate disposizioni generali vincolanti, i valori limite di emissione più rigorosi ottenibili applicando le BAT devono essere fissati per categorie di installazioni aventi caratteristiche simili che siano pertinenti nel determinare i livelli di emissioni più bassi ottenibili, tenuto conto dell'intero intervallo dei BAT-AEL.

Le disposizioni generali vincolanti devono essere stabilite, sulla base delle informazioni contenute nelle conclusioni sulle BAT, dallo Stato membro, che analizza se sia realisticamente possibile raggiungere il limite più rigoroso dell'intervallo dei BAT-AEL e illustra le migliori prestazioni che le categorie di installazioni possono raggiungere grazie all'applicazione delle BAT, come descritto nelle conclusioni sulle BAT.

Al fine di sostenere la fissazione di valori limite di emissione nelle autorizzazioni e l'adozione di disposizioni generali vincolanti, le conclusioni sulle BAT conterranno informazioni sulle circostanze che consentono di conseguire i livelli di emissione inferiori all'interno dell'intervallo dei BAT-AEL fissati per categorie di installazioni aventi caratteristiche simili.

Sulla base di queste informazioni circostanziate, spetta agli Stati membri valutare le migliori prestazioni che le categorie di installazioni possono conseguire applicando le BAT, come descritto nelle conclusioni sulle BAT, e, di conseguenza, fissare i valori limite di emissione più rigorosi ottenibili applicando le BAT.

Se ricorrono a disposizioni generali vincolanti per fissare valori limite di emissione, gli Stati membri devono «assicura[re] un approccio integrato e un'elevata protezione dell'ambiente equivalente a quella che si potrebbe conseguire con le condizioni contenute nelle singole autorizzazioni» (cfr. articolo 17, paragrafo 1, della direttiva Emissioni industriali), senza prescrivere l'utilizzo di alcuna tecnica o tecnologia specifica (cfr. articolo 17, paragrafo 2, della direttiva Emissioni industriali).

Q5. La direttiva Emissioni industriali riveduta prevede che i valori limite di emissione siano sempre fissati al limite inferiore dell'intervallo dei BAT-AEL?

No. Cfr. Q1 per maggiori dettagli.

Q6. Le deroghe concesse a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva Emissioni industriali del 2010 sono ancora valide?

Sì.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 6 (disposizioni transitorie), della direttiva (UE) 2024/1785, le deroghe concesse prima del 1° luglio 2026 a norma dell'ex articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE restano valide fino a quando l'autorità competente non valuta nuovamente se siano giustificate a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva Emissioni industriali riveduta.

Le nuove valutazioni devono essere effettuate nell'ambito del riesame delle condizioni di autorizzazione a norma dell'articolo 21 riveduto o entro il 30 giugno 2030 (ossia entro quattro anni dal 1° luglio 2026), se quest'ultima data è anteriore.

Q7. È necessario fissare valori limite di emissione nelle autorizzazioni per gli inquinanti per i quali le conclusioni sulle BAT non fissano livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL)?

In alcune circostanze sì.

L'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), impone agli Stati membri di provvedere affinché le autorizzazioni includano valori limite di emissione per entrambe le tipologie di sostanze seguenti:

- i) le sostanze inquinanti elencate nell'allegato II del regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006 («ex regolamento E-PRTR»);
- ii) altre sostanze inquinanti che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantità significativa.

I valori limite di emissione devono tenere conto della natura delle sostanze inquinanti, della loro pericolosità e della loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, tenendo conto della variazione della dinamica del flusso d'acqua nei corpi idrici riceventi.

Nel fissare i valori limite di emissione per le sostanze inquinanti, l'autorità competente deve prendere in considerazione tutte le sostanze, comprese le sostanze che destano nuove preoccupazioni, che potrebbero essere emesse dall'installazione in questione e avere un impatto significativo sull'ambiente o sulla salute umana. A tal fine l'autorità competente deve tenere conto delle caratteristiche di pericolosità, della quantità e della natura delle sostanze emesse e del loro potenziale di inquinare le matrici ambientali.

Nel scegliere le sostanze per le quali devono essere fissati valori limite di emissione, l'autorità competente fa riferimento alle conclusioni sulle BAT, secondo il caso, benché possa dover scegliere altre sostanze.

La Corte di giustizia dell'UE ha chiarito, nella sentenza nella causa C-626/22, quali siano gli inquinanti da prendere in considerazione nel fissare i valori limite di emissione nelle autorizzazioni: ai fini del rilascio o del riesame di un'autorizzazione all'esercizio di un'installazione a norma della direttiva Emissioni industriali, l'autorità competente deve considerare, oltre alle sostanze inquinanti prevedibili tenuto conto della natura e della tipologia dell'attività industriale, tutte quelle che possono essere rilasciate dall'installazione interessata sotto forma di emissioni scientificamente note come nocive, comprese quelle generate dall'attività svolta nell'installazione che non siano state valutate nel procedimento di autorizzazione iniziale. Inoltre, come ricordato dalla Corte al punto 119 della suddetta sentenza, in sede di riesame dell'autorizzazione all'esercizio di un'installazione si deve procedere a una valutazione globale che tenga conto di tutte le fonti di inquinanti e del loro effetto cumulativo, in modo da garantire che la somma totale delle loro emissioni non possa comportare alcun superamento dei valori limite per la qualità dell'aria quali definiti dalla direttiva 2008/50/CE o da altri standard di qualità ambientale dell'UE.

Di conseguenza, anche in assenza di BAT-AEL fissati nelle conclusioni sulle BAT, le autorità competenti sono comunque tenute a considerare tutte le sostanze inquinanti prevedibili tenuto conto della natura e della tipologia dell'attività industriale di cui trattasi, nonché quelle che possono essere rilasciate dall'installazione sotto forma di emissioni scientificamente note come nocive, comprese quelle generate dall'attività svolta nell'installazione che non siano state valutate nel procedimento di autorizzazione iniziale. Ove necessario, ad esempio al fine di garantire il rispetto degli standard di qualità ambientale dell'UE, questi inquinanti devono essere soggetti a opportuni valori limite di emissione.

Q8. Quali sono le nuove disposizioni per la protezione delle acque superficiali, dal momento che l'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), è stato modificato nella direttiva Emissioni industriali riveduta e ora impone che le condizioni di autorizzazione includano disposizioni appropriate che garantiscano la protezione delle acque superficiali e dei bacini idrografici di alimentazione dei punti di estrazione di acque destinate al consumo umano, oltre a disposizioni appropriate che garantiscano la protezione del suolo e delle acque sotterranee? Sono sufficienti dei valori limite di emissione per le emissioni nell'acqua?

L'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), non specifica cosa sia necessario per garantire la protezione delle acque superficiali. I valori limite di emissione sono un esempio di tali disposizioni, ma possono essere integrati da altre opportune misure, secondo il caso, in particolare ove necessario per conseguire la conformità agli standard di qualità ambientale, come stabilito all'articolo 18.

3. LIVELLI DI PRESTAZIONE AMBIENTALE E VALORI DI RIFERIMENTO

Q9. Come funzioneranno nella pratica i livelli di prestazione ambientale vincolanti e indicativi? Quali sono le differenze tra i valori di riferimento, gli intervalli vincolanti e i limiti? E qual è il rapporto tra le conclusioni sulle BAT e le autorizzazioni?

Come spiegato al considerando 27 della direttiva (UE) 2024/1785, al fine di sostenere la decarbonizzazione, l'efficienza delle risorse e un'economia circolare, le conclusioni sulle BAT dovrebbero includere: i) livelli vincolanti di prestazione ambientale associati alle BAT; ii) livelli indicativi di prestazione ambientale associati alle tecniche emergenti (quali definiti all'articolo 3, punto 49), cfr. Q23); e iii) valori di riferimento indicativi.

I livelli di prestazione ambientale e i valori di riferimento potrebbero consistere in livelli di consumo, livelli di efficienza delle risorse e livelli di riutilizzo relativi ai materiali e alle risorse idriche ed energetiche, nonché livelli di produzione di rifiuti. Sono definiti all'articolo 3, punti 5 bis), 13 bis), 13 bis bis) e 13 ter), della direttiva Emissioni industriali riveduta.

I «**livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEPL)**» fanno riferimento agli intervalli di livelli di prestazione ambientale ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una BAT o una combinazione di BAT, come descritto nelle conclusioni sulle BAT.

I BAT-AEPL possono essere fissati per singoli processi che presentano caratteristiche simili (quali vettori energetici, materie prime, unità di produzione e prodotti finali) e un elevato grado di omogeneità in tutta l'UE, nei casi in cui i dati messi a disposizione nel sistema di scambio di informazioni a sostegno della determinazione delle BAT sono sufficientemente solidi.

In altri casi, qualora manchino informazioni sufficientemente solide e le prestazioni ambientali dipendano in larga misura da circostanze specifiche dei processi, le conclusioni sulle BAT dovrebbero contenere valori di riferimento.

I «**valori di riferimento**» corrispondono all'intervallo indicativo dei livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili, da utilizzare come riferimento nel sistema di gestione ambientale. (Cfr. Q10 per maggiori dettagli sulla differenza tra BAT-AEPL e valori di riferimento).

Il modo in cui i livelli di prestazione ambientale associati alle BAT (BAT-AEPL) devono essere utilizzati per definire le condizioni di autorizzazione è stabilito all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva Emissioni industriali riveduta. Per le condizioni di esercizio normali stabilite nelle conclusioni sulle BAT, la suddetta disposizione impone alle autorità competenti di fissare quanto segue (fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 2):

- **intervalli vincolanti per la prestazione ambientale che non devono essere travalicati** durante uno o più periodi;
- **valori limite di prestazione ambientale in materia di acqua**, tenuto conto degli eventuali effetti incrociati, **che non devono essere superati** durante uno o più periodi, e che non sono meno severi degli intervalli vincolanti;
- **livelli di prestazione ambientale indicativi in materia di rifiuti e risorse diverse dall'acqua** che non sono meno severi degli intervalli vincolanti.

Nel fissare le **condizioni di autorizzazione per l'acqua**, l'autorità competente deve pertanto utilizzare l'intervallo vincolante BAT-AEPL come base per fissare un valore limite vincolante di prestazione ambientale nell'autorizzazione (per condizioni di esercizio normali) all'interno dell'intervallo vincolante.

Nel definire le **condizioni di autorizzazione per i rifiuti e le risorse diverse dall'acqua**, l'autorità competente deve utilizzare l'intervallo vincolante BAT-AEPL come base per stabilire un intervallo vincolante nell'autorizzazione e un livello di prestazione indicativo entro tale intervallo (per le condizioni di esercizio normali).

Le autorità competenti sono autorizzate a fissare intervalli vincolanti (per l'acqua, i rifiuti e le risorse diverse dall'acqua) e valori limite (per l'acqua) e/o livelli di prestazione ambientale indicativi (per i rifiuti e le risorse diverse dall'acqua) nell'autorizzazione che siano più rigorosi rispetto agli intervalli BAT-AEPL stabiliti nelle conclusioni sulle BAT. Ciò è sancito all'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva Emissioni industriali, conformemente al quale, fatto salvo l'articolo 18, l'autorità competente può stabilire condizioni di autorizzazione più rigide di quelle ottenibili utilizzando le migliori tecniche disponibili descritte nelle conclusioni sulle BAT.

Esempio 1 — Conclusioni sulle BAT per il consumo idrico:

	Unità	Esempio 1a	Esempio 1b	Esempio 1c	Esempio 1d
BAT-AEPL	m ³ /t (media annua)	10-32			
Autorizzazione — valore limite vincolante di prestazione ambientale		32	25	10	7*

Spetta alle autorità competenti decidere, caso per caso, il valore limite nelle autorizzazioni.

Esempio 2 — Conclusioni sulle BAT per la quantità di rifiuti trasferita fuori dal sito:

	Unità	Esempio 2a	Esempio 2b	Esempio 2c	Esempio 2d
BAT-AEPL	kg/unità	3-9			
Autorizzazione — intervallo vincolante		3-9	5-9	3-6	2*-6
Autorizzazione — livello di prestazione ambientale indicativo		5	5	4	3

Spetta alle autorità competenti decidere, caso per caso, l'intervallo vincolante e il livello di prestazione ambientale indicativo nelle autorizzazioni.

* Esempio illustrativo di un caso in cui l'autorità competente fissa un valore limite vincolante più rigoroso (esempio 1) o un intervallo più rigoroso (esempio 2) rispetto al BAT-AEPL nell'autorizzazione.

Q10. In termini concreti, qual è la differenza tra valori di riferimento e BAT-AEPL?

Cfr. Q9.

Il valore di riferimento e il BAT-AEPL possono riguardare il medesimo parametro misurato (ad esempio il consumo di una determinata materia prima), ma differiscono in due modi: nel modo in cui sono determinati e nell'implicazione giuridica.

Determinazione

Come indicato nel considerando 27:

- se i dati messi a disposizione nel sistema di scambio di informazioni per la determinazione delle BAT sono sufficientemente solidi per i singoli processi che presentano caratteristiche simili (come vettori energetici, materie prime, unità di produzione e prodotti finali) e un alto grado di omogeneità nell'UE, le conclusioni sulle BAT dovrebbero includere BAT-AEPL;
- se i dati per i singoli processi non sono sufficientemente solidi e le prestazioni ambientali variano notevolmente a seconda delle circostanze specifiche dei processi, le conclusioni sulle BAT dovrebbero includere valori di riferimento.

Implicazioni giuridiche

Il BAT-AEPL deve trovare riscontro nell'autorizzazione, invece il valore di riferimento deve trovare riscontro nel sistema di gestione ambientale e non nell'autorizzazione (cfr. Q9).

- I gestori devono tenere conto dei valori di riferimento quando definiscono gli obiettivi e gli indicatori di prestazione nel sistema di gestione ambientale: vale a dire, sono tenuti a prenderli in considerazione ma possono discostarsene in casi giustificati;
- gli obiettivi e gli indicatori di prestazione consentono di valutare e monitorare le prestazioni dell'installazione nel corso del tempo;
- se l'installazione supera un obiettivo o un indicatore di prestazione non significa che non sia conforme alla direttiva Emissioni industriali, quanto piuttosto che il gestore deve valutare tale superamento e l'eventuale necessità di azioni correttive per conseguire l'obiettivo o l'indicatore;

- analogamente, se l'installazione supera un livello di prestazione ambientale indicativo che figura nell'autorizzazione (cfr. Q9) per quanto riguarda i rifiuti e le risorse diverse dall'acqua non significa che non sia conforme alla direttiva Emissioni industriali;
- l'installazione non è invece conforme alla direttiva Emissioni industriali se supera gli intervalli vincolanti o i valori limite di prestazione per l'acqua stabiliti nell'autorizzazione.

Q11. Qualora le conclusioni sulle BAT non stabiliscano BAT-AEPL, le autorità competenti dovrebbero stabilire nelle autorizzazioni intervalli vincolanti per le prestazioni ambientali, valori limite di prestazione ambientale per l'acqua e livelli di prestazione ambientale indicativi per i rifiuti e le risorse diverse dall'acqua?

Se le conclusioni sulle BAT non fissano alcun BAT-AEPL, le autorità competenti non sono tenute ad applicare l'articolo 15, paragrafo 4, in quanto non esistono BAT-AEPL da utilizzare come base per i livelli di prestazione ambientale o i valori limite.

Tuttavia gli Stati membri devono comunque adottare misure volte a garantire che le installazioni usino per le loro operazioni le risorse materiali e l'acqua in modo efficiente, anche attraverso il riutilizzo (articolo 11, lettera f bis)).

A tal fine gli Stati membri possono fissare nell'autorizzazione intervalli vincolanti, valori limite o livelli indicativi per le prestazioni ambientali.

Q12. Le conclusioni sulle BAT devono contenere BAT-AEPL?

Il considerando 27 prevede che, nei casi in cui i dati messi a disposizione nel sistema di scambio di informazioni a supporto della determinazione delle BAT siano sufficientemente solidi per i singoli processi che presentano caratteristiche simili (quali vettori energetici, materie prime, unità di produzione e prodotti finali) e un elevato grado di omogeneità nell'UE, le conclusioni sulle BAT dovrebbero includere: i) livelli vincolanti di prestazione ambientale associati alle BAT; e ii) livelli indicativi di prestazione ambientale associati alle tecniche emergenti.

Se queste condizioni non sono soddisfatte, ad esempio perché le prestazioni ambientali dipendono in larga misura da circostanze specifiche dei processi, le conclusioni sulle BAT non possono contenere BAT-AEPL e dovrebbero indicare invece valori di riferimento (ossia un intervallo indicativo di livelli di prestazione ambientale associati alle BAT di cui all'articolo 3, punto 13 ter)).

Q13. Sarebbe sufficiente stabilire come condizione di autorizzazione soltanto i valori limite di prestazione ambientale per l'acqua, dato che l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a bis), impone che le autorizzazioni includano valori limite di prestazione ambientale «conformemente all'articolo 15, paragrafo 4» e l'articolo 15, paragrafo 4, fa riferimento a questi valori soltanto per l'acqua (e agli intervalli vincolanti e ai valori indicativi relativi ai rifiuti e alle risorse diverse dall'acqua)?

No, non è sufficiente stabilire soltanto i valori limite di prestazione ambientale per l'acqua come condizione di autorizzazione.

L'articolo 14, paragrafo 1, lettera a bis), impone agli Stati membri di garantire che l'autorizzazione includa almeno determinate misure, tra cui i «valori limite di prestazione ambientale conformemente all'articolo 15, paragrafo 4». Tuttavia, oltre ai valori limite di prestazione ambientale per l'acqua, l'articolo 15, paragrafo 4, impone all'autorità competente di fissare, per condizioni di esercizio normali, intervalli vincolanti per le prestazioni ambientali e livelli di prestazioni ambientali indicativi per quanto riguarda i rifiuti e le risorse diverse dall'acqua che non devono essere superati durante uno o più periodi, come stabilito nelle conclusioni sulle BAT.

Se le conclusioni non fissano BAT-AEPL per l'acqua, cfr. Q11.

4. SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Q14. Il sistema di gestione ambientale deve essere incluso nell'autorizzazione?

No.

A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b bis), della direttiva Emissioni industriali riveduta, gli Stati membri devono garantire che le autorizzazioni includano disposizioni che definiscono le caratteristiche di un sistema di gestione ambientale, ossia gli elementi fondamentali che un tale sistema deve prevedere. Non vi è però l'obbligo che il sistema di gestione ambientale in quanto tale faccia parte dell'autorizzazione o che sia predisposto prima che l'autorizzazione possa essere rilasciata.

Q15. La nuova prescrizione relativa al sistema di gestione ambientale (articolo 14 bis) è un fattore determinante per l'aggiornamento delle autorizzazioni già rilasciate?

No.

A norma dell'articolo 14 bis della direttiva Emissioni industriali riveduta, gli Stati membri devono esigere la predisposizione e l'attuazione di un sistema di gestione ambientale per le installazioni rientranti nell'ambito di applicazione del capo II della direttiva Emissioni industriali.

A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b bis), le autorizzazioni devono includere disposizioni che definiscono le caratteristiche di un sistema di gestione ambientale, compresi gli elementi elencati nelle conclusioni sulle BAT.

L'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/1785 (disposizioni transitorie) riguarda:

- 1) installazioni che svolgono le attività di cui all'allegato I che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva Emissioni industriali prima del 4 agosto 2024 e che sono in funzione e detengono un'autorizzazione prima del 1° luglio 2026;
- 2) installazioni per le quali i gestori hanno presentato una domanda completa di autorizzazione prima del 1° luglio 2026, a condizione che siano messe in funzione entro il 1° luglio 2027.

A norma di questa disposizione, gli Stati membri devono garantire che l'autorizzazione includa disposizioni che definiscono le caratteristiche del sistema di gestione ambientale quando l'autorizzazione è rilasciata o aggiornata a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, o dell'articolo 21, paragrafo 5, o aggiornata entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT pubblicate dopo il 1° luglio 2026 in relazione all'attività principale dell'installazione, o entro il 1° settembre 2036, se anteriore.

Ciò significa che le autorità competenti dovranno garantire che le autorizzazioni a norma della direttiva Emissioni industriali rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/1785 includano disposizioni che definiscano le caratteristiche del sistema di gestione ambientale, compresi gli elementi elencati nelle conclusioni sulle BAT, quando si verifica il primo di questi eventi:

- i) quando è rilasciata una nuova autorizzazione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, o dell'articolo 21, paragrafo 5;
- ii) quando un'autorizzazione esistente è aggiornata a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, o dell'articolo 21, paragrafo 5;
- iii) quando un'autorizzazione esistente è aggiornata entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT in relazione all'attività principale di un'installazione pubblicate dopo il 1° luglio 2026;
- iv) entro il 1° settembre 2036 (al più tardi).

L'obbligo per l'autorità competente di includere nell'autorizzazione disposizioni adeguate che definiscono le caratteristiche di un sistema di gestione ambientale (articolo 14, paragrafo 1, lettera b bis), della direttiva Emissioni industriali) dovrebbe essere distinto dall'obbligo di predisporre e attuare un sistema di gestione ambientale (articolo 14 bis della direttiva Emissioni industriali).

Q16. Il sistema di gestione ambientale deve essere un sistema di ecogestione e audit (EMAS) o un sistema di gestione ambientale ISO 14001?

No.

È tuttavia possibile fare riferimento diretto a un sistema di gestione ambientale sviluppato secondo EMAS o ISO 14001.

Q17. Cosa dovrebbero contenere le conclusioni sulle BAT in relazione al sistema di gestione ambientale?

L'articolo 14 bis della direttiva Emissioni industriali prevede che il sistema di gestione ambientale debba essere conforme alle conclusioni sulle BAT che determinano gli aspetti del sistema.

Le conclusioni sulle BAT dovrebbero pertanto contenere gli aspetti che deve coprire il sistema di gestione ambientale per le installazioni interessate. In effetti, mentre gli elementi elencati all'articolo 14 bis si applicano a tutte le installazioni di cui al capo II della direttiva Emissioni industriali (Disposizioni per le attività elencate nell'allegato I), il sistema di gestione ambientale per un settore specifico potrebbe dover prendere in considerazione elementi settoriali specifici, quali i valori di riferimento.

5. SCARICHI INDIRETTI NELL'ACQUA

Q18. È necessario fissare valori limite di emissione nelle autorizzazioni per le emissioni indirette nell'acqua? Se sì, in che modo?

Sì, le autorità competenti devono fissare valori limite di emissione nelle autorizzazioni per le emissioni indirette nell'acqua nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione, indipendentemente dal fatto che le pertinenti conclusioni sulle BAT contengano o meno BAT-AEL per le emissioni indirette.

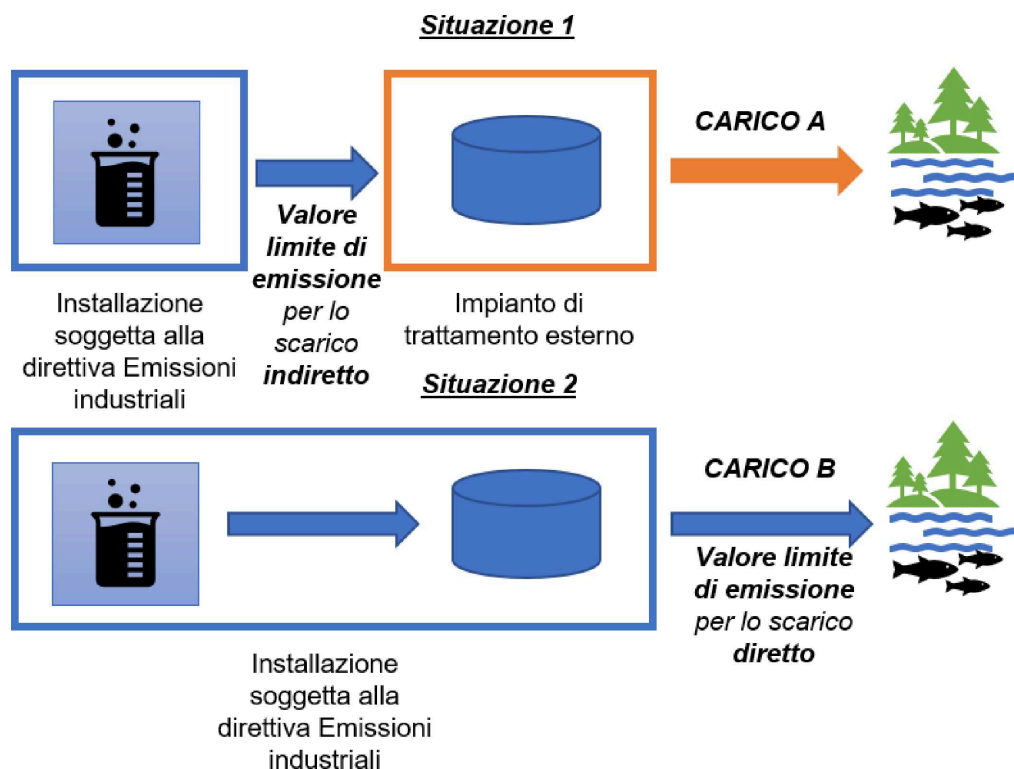
Per gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva Emissioni industriali riveduta stabilisce che l'effetto di un impianto di trattamento delle acque reflue fuori dell'installazione può essere preso in considerazione all'atto di determinare i valori limite di emissione dell'installazione a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- prendere in considerazione l'effetto dell'impianto di trattamento delle acque reflue non deve comportare livelli più elevati di inquinamento ambientale;
- deve essere garantito un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo complesso;
- il gestore deve garantire, consultato il gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue, che gli scarichi indiretti non compromettano il rispetto delle disposizioni dell'autorizzazione dell'impianto di trattamento delle acque reflue a norma della direttiva Emissioni industriali o dell'autorizzazione specifica a norma della direttiva 91/271/CEE;
- il gestore deve inoltre garantire che siano rispettate tutte le disposizioni seguenti:
 - a) le sostanze inquinanti scaricate non ostacolano il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue o la capacità di recupero di risorse dal processo di trattamento delle acque reflue;
 - b) le sostanze inquinanti scaricate non danneggiano la salute del personale che lavora nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento delle acque reflue;
 - c) l'impianto di trattamento delle acque reflue è progettato e attrezzato per ridurre le sostanze inquinanti scaricate;
 - d) il carico complessivo delle sostanze inquinanti in questione, scaricate infine nell'acqua, non è maggiore rispetto alla situazione in cui le emissioni dell'installazione fossero conformi ai valori limite di emissione fissati per gli scarichi diretti a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva Emissioni industriali, fatte salve le misure più rigorose imposte in applicazione dell'articolo 18 della medesima direttiva.

In particolare, come indicato alla lettera d), i valori limite di emissione per gli scarichi indiretti devono garantire che il carico complessivo delle sostanze inquinanti interessate che sono scaricate infine nell'acqua (dopo il trattamento nell'impianto di trattamento delle acque reflue fuori dell'installazione) sia inferiore o uguale al carico che sarebbe scaricato direttamente nell'acqua se l'installazione disponesse di un proprio impianto di trattamento delle acque reflue conforme ai BAT-AEL per gli scarichi diretti.

Occorre pertanto confrontare due carichi di emissione per ciascun inquinante:

- 1) carico inquinante A (espresso in massa per unità di tempo) in uscita dall'impianto di trattamento delle acque reflue fuori dell'installazione: il valore limite di emissione per lo scarico indiretto dall'installazione soggetta alla direttiva Emissioni industriali può essere fissato al di sopra dell'intervallo BAT-AEL per lo scarico diretto. Tiene conto del carico inquinante cumulativo proveniente da varie fonti e delle prestazioni dell'impianto di trattamento delle acque reflue fuori dell'installazione;
- 2) il carico inquinante B (espresso in massa per unità di tempo) è il carico inquinante che sarebbe generato dall'installazione rientrando nell'ambito di applicazione della direttiva Emissioni industriali qualora disponesse di un proprio impianto di trattamento delle acque reflue: il valore limite di emissione per gli scarichi diretti (in concentrazione) è fissato entro l'intervallo dei BAT-AEL per gli scarichi diretti, tenendo conto anche delle disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 3.



Il carico A deve essere inferiore o uguale al carico B per ciascun inquinante interessato.

Se diversi effluenti acquosi sono miscelati tra loro prima di essere rilasciati nell'ambiente, prima di ricavare i valori limite di emissione per lo scarico indiretto dall'intervallo BAT-AEL per gli scarichi diretti in un'autorizzazione rilasciata a norma della direttiva 2010/75/UE, occorre tenere conto dell'effetto di qualsiasi possibile diluizione.

Occorre prestare particolare attenzione agli scarichi indiretti di inquinanti che richiedono tecniche di trattamento specifiche che non sono necessariamente applicate da un impianto di trattamento delle acque reflue urbane.

6. INNOVAZIONE

Q19. Le attività del Centro europeo di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali (INCITE) riguardano il settore zootecnico?

Sì, come indicato al considerando 40 della direttiva (UE) 2024/1785, in assenza dell'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, è ad esempio opportuno istituire un centro dedicato a sostenere l'innovazione attraverso la raccolta e l'analisi di informazioni sulle tecniche emergenti, significative per quelle attività che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva, compreso l'allevamento di pollame e suini, caratterizzandone il livello di sviluppo, dalla ricerca alla diffusione usando la scala del livello di maturità tecnologica (Technology Readiness Level, TRL), e valutare il livello delle prestazioni ambientali di tali tecniche, tenendo conto di ogni potenziale limitazione per quanto riguarda la disponibilità di dati e la loro solidità.

Q20. In che modo il ruolo di INCITE si collega alla flessibilità per la sperimentazione di tecniche emergenti di cui all'articolo 27 ter della direttiva Emissioni industriali?

Sebbene non vi sia alcun collegamento esplicito tra gli articoli 27 bis (INCITE) e 27 ter (sperimentazione di tecniche emergenti) della direttiva Emissioni industriali, si prevede che le informazioni sulle tecniche emergenti sperimentate conformemente all'articolo 27 ter siano comunicate a INCITE dai gestori, dal fornitore di tecnologia o dallo Stato membro, compresi i risultati della sperimentazione (se la sperimentazione è soddisfacente).

Q21. Qual è il rapporto tra l'articolo 27 sulle tecniche emergenti e l'articolo 72, paragrafo 1, della direttiva Emissioni industriali sulle relazioni presentate dagli Stati membri?

L'articolo 72, paragrafo 1, fa riferimento alle relazioni presentate dagli Stati membri su aspetti quali i progressi compiuti nello sviluppo e nell'applicazione di tecniche emergenti a norma dell'articolo 27.

Conformemente all'articolo 72, paragrafo 2, la Commissione rivedrà la decisione di esecuzione (UE) 2018/1135 della Commissione, del 10 agosto 2018, che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere ai fini delle relazioni e includerà informazioni sull'applicazione dell'articolo 27.

Q22. L'articolo 27 ter della direttiva Emissioni industriali prevede che le tecniche emergenti siano elencate nelle conclusioni sulle BAT ai fini della concessione della flessibilità?

No. L'articolo 27 ter non fa alcun riferimento alle conclusioni sulle BAT.

La flessibilità può essere concessa per sperimentare qualsiasi tecnica che soddisfi la definizione di «tecnica emergente» di cui all'articolo 3, punto 14), della direttiva Emissioni industriali: «una tecnica innovativa per un'attività industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbe assicurare un più elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente o almeno lo stesso livello di protezione della salute umana e dell'ambiente e maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti».

Q23. Qual è la differenza tra le flessibilità offerte dall'articolo 27 ter e dall'articolo 27 quater della direttiva Emissioni industriali?

L'articolo 27 ter mira a incoraggiare la sperimentazione di tecniche emergenti consentendo un periodo di tempo (fino a 30 mesi) durante il quale i valori limite di emissione e i valori limite di prestazione ambientale (o intervalli vincolanti) applicati all'installazione possono essere superiori ai livelli stabiliti nelle conclusioni sulle BAT. Tale periodo di tempo consente di accertare se la tecnica sottoposta a sperimentazione è in grado di conseguire le prestazioni ambientali attese in modo efficace sotto il profilo dei costi. Una volta scaduto questo periodo devono essere rispettati i livelli di emissione o i livelli di prestazione ambientale stabiliti nelle conclusioni sulle BAT. **È possibile avvalersi di questa flessibilità in qualsiasi momento ed essa non è collegata all'aggiornamento dell'autorizzazione a seguito della pubblicazione di conclusioni sulle BAT.**

L'articolo 27 quater mira a incoraggiare l'applicazione delle tecniche emergenti individuate nelle conclusioni sulle BAT. **Tale flessibilità può essere applicata soltanto quando i livelli di emissione associati alle tecniche emergenti (quali definiti all'articolo 3, punto 48)) o i livelli di prestazione ambientale indicativi associati alle tecniche emergenti (quali definiti all'articolo 3, punto 49)) sono inclusi nelle conclusioni sulle BAT.** Tale flessibilità ai sensi dell'articolo 27 quater costituisce una deroga all'articolo 21, paragrafo 3, ossia il riesame, l'aggiornamento e il rispetto delle condizioni di autorizzazione entro quattro anni dalla pubblicazione delle conclusioni sulle BAT. Se un gestore decide di avvalersi della flessibilità e applicare una tecnica emergente che figura nelle conclusioni sulle BAT, l'installazione **può beneficiare di un periodo di tempo supplementare** per conformarsi alle condizioni di autorizzazione aggiornate (**fino a ulteriori due anni, quindi sei anni in totale**). I valori limite di emissione al termine di tale periodo non devono superare i livelli di emissione associati alla tecnica emergente stabiliti nelle conclusioni sulle BAT.

L'articolo 27 quater consente inoltre all'autorità competente di fissare nelle autorizzazioni valori di prestazione indicativi associati alle pertinenti tecniche emergenti anziché intervalli vincolanti di prestazione ambientale e/o valori limite di prestazione associati alle BAT.

Esiste pertanto una differenza in termini di obiettivi (l'articolo 27 ter offre flessibilità per la sperimentazione e l'articolo 27 quater offre flessibilità per l'attuazione di tecniche emergenti individuate nelle conclusioni sulle BAT); e una differenza tra i quadri (l'articolo 27 ter non è collegato alla pubblicazione delle conclusioni sulle BAT e l'articolo 27 quater è subordinato all'individuazione di una determinata tecnica emergente nelle conclusioni sulle BAT).

La durata di vita logica di una determinata tecnica emergente sarebbe la seguente:

- 1) sperimentazione, sfruttando potenzialmente la flessibilità di cui all'articolo 27 ter;
- 2) comunicazione all'INCITE dell'UE (cfr. Q20);
- 3) inclusione nelle conclusioni sulle BAT con i livelli di emissione associati a seguito dell'analisi da parte del gruppo di lavoro tecnico ⁽¹⁾;
- 4) impiego avvalendosi potenzialmente della flessibilità di cui all'articolo 27 quater.

Tuttavia le tecniche emergenti che sono sottoposte a sperimentazione e si dimostrano essere efficaci possono essere impiegate anche se non sono incluse nelle conclusioni sulle BAT, qualora non compromettano la conformità ai BAT-AEL fissati nelle conclusioni sulle BAT.

⁽¹⁾ Gruppo di lavoro tecnico incaricato di esaminare o redigere il documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques Reference Document, BREF).

Q24. L'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva Emissioni industriali si applica alla fissazione di valori limite di emissione basati su livelli di emissione associati alle tecniche emergenti?

L'articolo 15, paragrafo 3, fa riferimento soltanto ai livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL), non ai livelli di emissione associati alle tecniche emergenti (ET-AEL) di cui all'articolo 27 quater della direttiva Emissioni industriali; si tratta di due concetti differenti.

L'articolo 15, paragrafo 3, impone all'autorità competente di fissare i valori limite di emissione più rigorosi ottenibili applicando le BAT presso l'installazione, considerando l'intero intervallo dei BAT-AEL. L'autorità competente non è tenuta a rispettare tale obbligo nel fissare i valori limite di emissione applicabili alle tecniche emergenti e basati sugli ET-AEL. L'autorità competente può decidere di fissarli a qualsiasi livello all'interno degli intervalli degli ET-AEL, anche al limite più rigoroso degli intervalli di questi livelli, come stabilito nelle conclusioni sulle BAT.

Q25. La possibilità di prorogare il periodo entro il quale un'installazione deve conformarsi alle condizioni di autorizzazione aggiornate per un massimo di otto anni (flessibilità prevista dall'articolo 27 sexies della direttiva Emissioni industriali al fine di consentire l'attuazione di una trasformazione industriale profonda) si riferisce soltanto all'attuazione di BAT specifiche connesse ad aspetti di trasformazione industriale profonda? Oppure si applica alle intere conclusioni sulle BAT?

Il tempo aggiuntivo per l'attuazione di una trasformazione industriale profonda si riferisce alla conformità rispetto alle condizioni di autorizzazione aggiornate di cui all'articolo 21, paragrafo 3, ossia a seguito della pubblicazione delle conclusioni sulle BAT relative all'attività principale dell'installazione, non alle condizioni specifiche incluse nell'autorizzazione.

Si noti che spetterà all'autorità competente concedere questo periodo supplementare e decidere quali condizioni si applicano all'installazione in quale momento. L'autorità competente potrebbe decidere che alcuni elementi delle pertinenti conclusioni sulle BAT si applichino prima della fine dell'estensione concessa.

Q26. È necessario individuare una trasformazione industriale profonda nelle conclusioni sulle BAT affinché si applichi la flessibilità di cui all'articolo 27 sexies?

No.

L'articolo 3, punto 9 bis), della direttiva Emissioni industriali riveduta definisce una «trasformazione industriale profonda» come l'attuazione, da parte degli operatori industriali, di tecniche emergenti o delle migliori tecniche disponibili che comportano un cambiamento importante nella progettazione o nella tecnologia di un'installazione, in tutto o in parte, o la sostituzione di un'installazione esistente con una nuova installazione, che consenta una riduzione estremamente sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra in linea con l'obiettivo della neutralità climatica e ottimizzi i vantaggi collaterali per l'ambiente, almeno ai livelli che possono essere conseguiti con le tecniche individuate nelle conclusioni sulle BAT applicabili, tenendo conto degli effetti incrociati.

Il considerando 30 della direttiva (UE) 2024/1785 prevede che le conclusioni sulle BAT dovrebbero individuare le tecniche emergenti e le migliori tecniche disponibili che gli operatori industriali possono attuare per trasformare le installazioni in modo che siano coerenti con l'obiettivo dell'UE di un'economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra.

Le autorità competenti dovrebbero essere autorizzate a concedere agli operatori industriali tempo sufficiente per attuare una trasformazione industriale profonda che richiede investimenti sostanziali attraverso BAT o tecniche emergenti che comportano un cambiamento importante nella progettazione o nella tecnologia o la sostituzione di un'installazione esistente, come descritto nelle conclusioni sulle BAT e come stabilito in un piano di trasformazione.

Le conclusioni sulle BAT dovrebbero pertanto contenere informazioni sulle BAT o sulle tecniche emergenti che consentono una trasformazione industriale profonda. Tuttavia ciò non significa che la flessibilità di cui all'articolo 27 sexies possa essere applicata soltanto in tali casi.

Se un gestore chiede flessibilità per attuare una tecnica che non è descritta nelle conclusioni sulle BAT, spetta all'autorità competente verificare che la tecnica soddisfi la definizione di cui all'articolo 3, punto 9 bis), della direttiva Emissioni industriali, vale a dire:

- è una tecnica emergente o una migliore tecnica disponibile;
- comporta un cambiamento importante nella progettazione o nella tecnologia di un'installazione, in tutto o in parte, o la sostituzione di un'installazione esistente con una nuova installazione;
- consente una riduzione estremamente sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra in linea con l'obiettivo della neutralità climatica e ottimizzi i vantaggi collaterali per l'ambiente, almeno ai livelli che possono essere conseguiti con le tecniche individuate nelle conclusioni sulle BAT applicabili, tenendo conto degli effetti incrociati.

Q27. In caso di trasformazione industriale profonda di cui all'articolo 27 sexies, l'autorità competente può prorogare in qualsiasi momento il periodo durante il quale l'installazione non è tenuta a rispettare le condizioni di autorizzazione aggiornate?

No.

L'articolo 27 sexies consente ai gestori di disporre di più tempo per conformarsi alle condizioni di autorizzazione aggiornate di cui all'articolo 21, paragrafo 3.

L'articolo 21, paragrafo 3, stabilisce che entro quattro anni dalla pubblicazione delle conclusioni sulle BAT relative all'attività principale dell'installazione, l'autorità competente deve garantire:

- a) che tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate (e, se necessario, aggiornate);
- b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.

L'articolo 27 sexies fa pertanto riferimento al periodo di quattro anni successivo alla pubblicazione delle conclusioni sulle BAT relative all'attività principale dell'installazione, che può essere esteso fino a otto anni nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 27 sexies.

Ciò significa che, una volta scaduto il periodo di otto anni, non è più possibile avvalersi della deroga.

Q28. Gli Stati membri sono tenuti ad attuare i «risultati» di INCITE (articoli 27 e 27 bis della direttiva Emissioni industriali)?

No.

L'articolo 27 sulle tecniche emergenti era già presente nella direttiva Emissioni industriali del 2010. Tale disposizione è stata modificata nella direttiva Emissioni industriali riveduta e fa ora riferimento in modo specifico i) alle tecniche individuate nelle conclusioni sulle BAT; ii) ai BREF; e iii) ai risultati di INCITE.

Detta disposizione invita gli Stati membri a «incoraggia[re], se del caso, lo sviluppo e l'applicazione di tecniche emergenti, in particolare quando tali tecniche sono state individuate nelle conclusioni sulle BAT, nei documenti di riferimento sulle BAT o nei risultati del centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali di cui all'articolo 27 bis».

L'obiettivo dell'articolo 27 riveduto è pertanto quello di richiamare l'attenzione sulle tecniche innovative individuate da INCITE o incluse nelle conclusioni sulle BAT o nei BREF.

Spetta a ciascuno Stato membro incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecniche emergenti, come già avveniva nell'ambito della direttiva Emissioni industriali del 2010. Gli Stati membri possono conseguire l'obiettivo attraverso strumenti finanziari, strumenti di comunicazione, ecc.

Q29. Qual è la differenza tra «tecniche emergenti», «tecniche trasformative» e «tecniche innovative» di cui all'articolo 27 bis relativo a INCITE?

Conformemente all'articolo 27 bis, INCITE deve raccogliere e analizzare informazioni sulle tecniche innovative, comprese le tecniche emergenti e trasformative.

Una definizione giuridica di «tecnica emergente» è fornita all'articolo 3, punto 14), della direttiva Emissioni industriali riveduta. Si tratta quindi di «una tecnica innovativa per un'attività industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbe assicurare un più elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente o almeno lo stesso livello di protezione della salute umana e dell'ambiente e maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti». Ciò significa che le tecniche emergenti sono tecniche che non sono ancora sviluppate a livello commerciale.

La direttiva Emissioni industriali riveduta non contiene una definizione di «tecnica trasformativa», ma le tecniche trasformative possono essere collegate alla definizione di «trasformazione industriale profonda» di cui all'articolo 3, punto 9 bis), della direttiva Emissioni industriali riveduta, ossia «l'attuazione [...] di tecniche emergenti o delle migliori tecniche disponibili che comportano un cambiamento importante nella progettazione o nella tecnologia [...], che consenta una riduzione estremamente sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra [...]».

La direttiva Emissioni industriali riveduta non contiene neppure una definizione di «tecnica innovativa». Il termine «tecniche innovative» è utilizzato nel contesto di INCITE dato che si tratta di un termine più ampio rispetto a «tecniche emergenti», ossia INCITE può individuare tecniche già sviluppate o non ancora sviluppate a livello commerciale, trasformative o non trasformative.

7. **REGISTRAZIONE (PER LE INSTALLAZIONI RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CAPO V «DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER INSTALLAZIONI ED ATTIVITÀ CHE UTILIZZANO SOLVENTI ORGANICI» O DEL CAPO VI BIS «DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'ALLEVAMENTO DI POLLAME E SUINI»)**

Q30. Tenuto conto della possibilità prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva Emissioni industriali di istituire un sistema di registrazione per le installazioni contemplate esclusivamente al capo V o al capo VI bis, è possibile assoggettare le installazioni di dimensioni maggiori in un determinato settore a un sistema di autorizzazione e le installazioni di dimensioni inferiori nello stesso settore a un sistema di registrazione?

Sì.

Il ricorso a questa possibilità di derogare a un sistema di autorizzazione completo è facoltativo, di conseguenza uno Stato membro può decidere: a) di non recepire la deroga o di non utilizzarla affatto; oppure b) di recepirla e utilizzarla in modo modulare.

Esempi di uso modulare:

- assoggettare tutte le installazioni contemplate al capo V o al capo VI bis a un sistema di registrazione;
- assoggettare alcune installazioni (ad esempio quelle di dimensioni maggiori) a un sistema di autorizzazione e altre (ad esempio quelle più piccole) a un sistema di registrazione;
- fissare condizioni specifiche che determinino quali attività di cui al capo V o al capo VI bis della direttiva Emissioni industriali sarebbero soggette a un sistema basato su autorizzazioni e quali attività sarebbero soggette a un sistema di registrazione.

Q31. Se gli Stati membri scelgono di utilizzare un sistema di registrazione, è possibile elaborare e utilizzare disposizioni generali vincolanti in tal caso?

Sì.

Conformemente all'articolo 3, punto 8), della direttiva Emissioni industriali con «disposizioni generali vincolanti» si intendono «valori limite di emissione o altri requisiti, almeno a livello settoriale, adottati al fine di essere utilizzati direttamente per determinare le condizioni di autorizzazione».

Per quanto riguarda più specificamente il capo VI bis («Disposizioni speciali per l'allevamento di pollame e suini»), come indicato al considerando 44 della direttiva (UE) 2024/1785, l'elevato numero di installazioni per l'allevamento di pollame e suini che dovrebbero essere incluse nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE e la relativa semplicità dei processi e delle emissioni di tali installazioni rendono opportuno stabilire procedure amministrative specifiche adattate al settore per il rilascio delle autorizzazioni e per il funzionamento delle pertinenti attività. Ciò non pregiudica le prescrizioni relative all'informazione e alla partecipazione del pubblico, al monitoraggio e alla conformità. Ciò consentirebbe di registrare le aziende agricole e di adottare disposizioni generali vincolanti a livello nazionale anziché rilasciare autorizzazioni individuali alle aziende agricole. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le disposizioni generali vincolanti e le procedure di registrazione assicurino un'elevata protezione dell'ambiente, equivalente a quella che si potrebbe conseguire con le condizioni contenute nelle singole autorizzazioni.

All'articolo 3, punto 12 bis), della direttiva Emissioni industriali, il termine «norme operative» è definito come «le norme incluse nelle autorizzazioni o nelle disposizioni generali vincolanti per il funzionamento delle attività di cui all'allegato I bis, che stabiliscono i valori limite di emissione, i valori limite di prestazione ambientale, le prescrizioni in materia di controllo associate e, se del caso, le pratiche di spargimento sul suolo, le pratiche di prevenzione e riduzione dell'inquinamento, la gestione alimentare, la preparazione dei mangimi, la stabulazione, la gestione del letame, compresi raccolta, stoccaggio, trattamento e spargimento del letame sul suolo, e il deposito delle carcasse, e che sono coerenti con l'uso delle migliori tecniche disponibili».

Conformemente all'articolo 70 quater («Autorizzazioni e registrazioni»), gli Stati membri possono inserire nelle disposizioni generali vincolanti di cui all'articolo 6 (Disposizioni generali vincolanti) requisiti per talune categorie di installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del capo VI bis.

Pertanto, nella misura in cui garantirebbero un'elevata protezione dell'ambiente equivalente a quella che si potrebbe conseguire con le condizioni contenute nelle singole autorizzazioni, le disposizioni generali vincolanti possono essere sviluppate e utilizzate anche se viene utilizzato un sistema di registrazione.

Q32. Qual è l'interazione tra la registrazione di installazioni (articoli 4 e 70 quater della direttiva Emissioni industriali) e la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche («direttiva Habitat»), la direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici («direttiva Uccelli») e la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati («direttiva VIA»)?

Le disposizioni delle direttive VIA, Habitat e Uccelli devono essere rispettate indipendentemente dalla direttiva Emissioni industriali. Ciò significa che l'esercizio di un allevamento (nell'ambito sia di un regime di registrazione sia in uno di autorizzazione) non dovrebbe comportare una violazione delle disposizioni delle suddette direttive.

Nei casi in cui le autorità competenti ai sensi della direttiva Emissioni industriali optano per un sistema di registrazione, in base al quale il gestore è immediatamente autorizzato all'esercizio dell'allevamento di bestiame, prima dell'effettiva registrazione le autorità devono garantire che le disposizioni di altre normative pertinenti dell'UE siano rispettate.

Nei casi in cui ai sensi della direttiva Emissioni industriali scelgono un sistema di autorizzazione, le autorità competenti potrebbero integrare le valutazioni richieste dal diritto dell'UE (ad esempio la VIA e/o la valutazione ex articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat) nel sistema di autorizzazione previsto dalla direttiva Emissioni industriali.

La Commissione ha emesso un documento di orientamento sulla razionalizzazione delle valutazioni ambientali effettuate a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale.

8. ALLEVAMENTO DI POLLAME E SUINI

Q33. Gli Stati membri possono ancora applicare una procedura di autorizzazione alle installazioni per l'allevamento di pollame e suini contemplate dalla direttiva Emissioni industriali del 2010 ma al di sotto delle soglie di cui alla direttiva (UE) 2024/1785?

Sì.

L'articolo 70 quater, paragrafo 1, terzo comma, prevede quanto segue:

«Gli Stati membri possono applicare una procedura di autorizzazione agli allevamenti intensivi di pollame e suini:

- a) con più di 40 000 posti per il pollame;
- b) con più di 2 000 posti per i suini da produzione di oltre 30 kg; o
- c) con più di 750 posti per le scrofe».

Questo comma è inteso a chiarire che gli Stati membri possono decidere di continuare ad applicare una procedura di autorizzazione agli allevamenti già disciplinati dalla direttiva Emissioni industriali del 2010.

Gli Stati membri sono liberi di applicare una procedura di autorizzazione anche alle installazioni che rientrano per la prima volta nell'ambito di applicazione della direttiva Emissioni industriali riveduta.

Cfr. anche Q30.

Q34. Gli Stati membri possono continuare a utilizzare il concetto di «posti» invece delle unità di bestiame (UBA) per definire le soglie al di sopra delle quali gli allevamenti rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva Emissioni industriali?

L'articolo 70 quater, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva Emissioni industriali fa riferimento ai «posti», mentre l'allegato I bis della direttiva Emissioni industriali fa riferimento alle unità di bestiame (UBA).

L'articolo 70 quater, paragrafo 1, fa riferimento a «posti» per individuare chiaramente le installazioni già contemplate dalla direttiva Emissioni industriali del 2010.

Tuttavia gli Stati membri devono utilizzare l'approccio basato sulle UBA per definire l'ambito di applicazione delle loro misure nazionali di recepimento del capo VI bis («Disposizioni speciali per l'allevamento di pollame e suini»).

In teoria, i «posti» potrebbero essere utilizzati per specificare le soglie per gli allevamenti che allevano un solo tipo di animale (ad esempio polli da carne), in quanto in questo caso particolare vi è una piena equivalenza tra «posti» e UBA.

Tuttavia i «posti» non possono essere utilizzati per aziende che allevano tipi diversi di animali (ad esempio scrofe riproduttrici e altri suini), in quanto non consentono un'aggregazione ai fini del confronto con le soglie complessive espresse in UBA di cui all'allegato I bis.

Q35. Di che cosa dovrebbero tenere conto gli Stati membri nel valutare un rapporto economico o giuridico nel contesto delle norme sul cumulo (articolo 70 ter)?

Entro il 5 agosto 2028 la Commissione pubblicherà orientamenti sui criteri per considerare diverse installazioni come un'unità singola, compresi gli aspetti del rapporto economico o giuridico, in consultazione con gli Stati membri e conformemente all'articolo 70 ter, paragrafo 2, della direttiva Emissioni industriali.

Q36. Il gestore è responsabile dello spargimento sul suolo di rifiuti, sottoprodotti di origine animale o altri residui (articolo 70 quinquies) quando sono ceduti a terzi?

Lo spargimento sul suolo di rifiuti, sottoprodotti di origine animale o altri residui è contemplato dalla direttiva Emissioni industriali se effettuato all'interno di un'installazione che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva Emissioni industriali. Ciò vale anche se il materiale oggetto dello spargimento non proviene dall'installazione.

Per le operazioni di spargimento sul suolo al di fuori di installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva Emissioni industriali, possono applicarsi altre normative dell'UE.

Q37. Qual è il quadro normativo per le aziende agricole contemplate dalla direttiva Emissioni industriali del 2010 (allegato I, categoria 6.6, della direttiva Emissioni industriali nella versione in vigore al 3 agosto 2024) fino all'applicazione di condizioni uniformi per le norme operative per il settore zootecnico?

Alle installazioni nuove ed esistenti attualmente disciplinate dalla direttiva Emissioni industriali del 2010 si applicano le prescrizioni di questa direttiva fino all'applicazione della direttiva riveduta, che avrà luogo conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2024/1785.

Ciò significa che, in relazione alle installazioni che svolgono le attività di cui all'allegato I bis della direttiva Emissioni industriali, uno Stato membro deve applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in conformità della direttiva (UE) 2024/1785 entro:

- a) quattro anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 70 decies, paragrafo 2, della direttiva Emissioni industriali, se l'installazione ha una capacità pari o superiore a 600 UBA;
- b) cinque anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 70 decies, paragrafo 2, della direttiva Emissioni industriali, se l'installazione ha una capacità pari o superiore a 400 UBA;
- c) sei anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 70 decies, paragrafo 2, della direttiva Emissioni industriali, per tutte le altre installazioni contemplate dall'allegato I bis.

Fino alle pertinenti date di applicazione, le installazioni nuove ed esistenti che svolgono le attività di cui all'allegato I bis della direttiva Emissioni industriali che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE nella versione in vigore al 3 agosto 2024 devono essere conformi a tale versione della direttiva 2010/75/UE.

Q38. Il termine di recepimento può essere prorogato per le disposizioni specifiche per il settore dell'allevamento di cui al capo VI bis fino agli eventi attivatori di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2024/1785?

No. Per quanto concerne il recepimento del quadro giuridico generale per l'autorizzazione o la registrazione di installazioni per l'allevamento di animali, si applica l'articolo 4 della direttiva (UE) 2024/1785.

Q39. Quale sarà il quadro normativo per le aziende agricole contemplate nel nuovo capo VI bis dopo la data di recepimento (1° luglio 2026) ma prima dell'applicazione di condizioni uniformi per le norme operative nel settore zootecnico?

Gli allevamenti istituiti tra la fine del periodo di recepimento, il 1° luglio 2026, e i termini di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2024/1785 non sono tenuti ad attuare condizioni uniformi per le norme operative prima di questi termini.

I termini sono:

- a) quattro anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 70 decies, paragrafo 2, della direttiva Emissioni industriali, se l'installazione ha una capacità pari o superiore a 600 UBA;
- b) cinque anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 70 decies, paragrafo 2, della direttiva Emissioni industriali, se l'installazione ha una capacità pari o superiore a 400 UBA;
- c) sei anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 70 decies, paragrafo 2, della direttiva Emissioni industriali, per tutte le altre installazioni contemplate dall'allegato I bis.

Se gli allevamenti istituiti nel periodo transitorio rientrano nell'ambito di applicazione della versione della direttiva 2010/75/UE in vigore al 3 agosto 2024 devono conformarsi a tale versione della direttiva fino al verificarsi dei termini pertinenti di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2024/1785.

Q40. Le disposizioni relative al sistema di gestione ambientale, alle relazioni di riferimento e agli standard di qualità ambientale (di cui rispettivamente agli articoli 14 bis, 22 e 18) si applicano agli allevamenti di suini e/o pollame (contemplati al capo VI bis «Disposizioni speciali per l'allevamento di pollame e suini»)?

Le prescrizioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE nella versione in vigore al 3 agosto 2024, che si riferiscono esclusivamente all'allegato I, rimangono applicabili agli allevamenti autorizzati nell'ambito dell'attività 6.6 di cui all'allegato I di detta versione, fino al verificarsi dei termini di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2024/1785.

Per quanto riguarda il rispetto degli standard di qualità ambientale, l'articolo 18 non si applica alle installazioni contemplate al capo VI bis. Tuttavia, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), gli Stati membri hanno il dovere generale di assicurare il rispetto globale della normativa dell'UE, compresa quella in materia di ambiente.

Q41. Per gli allevamenti di suini o pollame cui si applicano le disposizioni speciali (capo VI bis della direttiva Emissioni industriali), è prevista una frequenza minima delle visite in loco da parte delle autorità d'ispezione?

Per le aziende zootecniche rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva Emissioni industriali del 2010, le prescrizioni relative alla frequenza minima delle visite in loco di cui all'articolo 23, paragrafo 4, si applicano fino a quando la direttiva Emissioni industriali riveduta non diventa applicabile a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2024/1785 (cfr. Q37).

Una volta che la direttiva Emissioni industriali riveduta sarà applicabile, gli Stati membri disporranno di una certa flessibilità per determinare la frequenza minima delle visite in loco da parte delle autorità d'ispezione, a condizione che siano soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 70 septies della direttiva Emissioni industriali. In altre parole, le visite in loco o ispezioni ambientali o altre misure devono consentire alle autorità competenti di verificare e garantire che le aziende agricole interessate rispettino le prescrizioni di cui al capo VI bis della direttiva Emissioni industriali.

Q42. Quali sono i possibili approcci alternativi per verificare la conformità degli allevamenti?

La direttiva Emissioni industriali riveduta offre flessibilità agli Stati membri per quanto concerne la verifica della conformità degli allevamenti di cui al capo VI bis. L'articolo 70 septies impone agli Stati membri di istituire un sistema efficace di monitoraggio della conformità, basato su ispezioni ambientali o altre misure, per verificare la conformità ai requisiti di cui al capo in questione. Inoltre l'articolo 8, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare misure di garanzia della conformità per promuovere, monitorare e far rispettare gli obblighi imposti dalla presente direttiva alle persone fisiche o giuridiche.

Il termine «ispezione ambientale» è definito all'articolo 3, punto 22), come «tutte le azioni, ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'installazione, intraprese dall'autorità competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché, se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime».

Le azioni che non rientrano in questa definizione, che consente di verificare la conformità ai requisiti di cui al capo VI bis, sono considerate «altre misure». La direttiva lascia agli Stati membri il compito di determinarle.

Q43. Com'è calcolato il coefficiente di densità di allevamento (a norma dell'articolo 70 quater e dell'allegato I bis della direttiva Emissioni industriali)?

La densità di allevamento dovrebbe essere calcolata in UBA per ettaro.

Dovrebbe essere calcolata dividendo la capacità totale dell'installazione (espressa in UBA) per la superficie agricola (espressa in ettari) utilizzata dall'azienda agricola che gestisce l'installazione per le finalità specifiche che figurano all'articolo 70 quater e all'allegato I bis della direttiva Emissioni industriali (pascolo o coltura di foraggi utilizzato/a per l'alimentazione degli animali) per fornire mangimi agli animali allevati presso l'installazione.

Q44. **Come dovrebbero essere intese le soglie per i suini, il pollame e le aziende agricole miste? Ad esempio, è possibile che un'azienda che alleva 750 scrofe riproduttrici rientri nell'ambito di applicazione della direttiva Emissioni industriali, ma se l'azienda alleva anche 50 polli da carne è al di sotto della soglia di 380 UBA per le aziende agricole miste e pertanto non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva Emissioni industriali?**

L'allegato I bis della direttiva Emissioni industriali recita:

Le installazioni rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato se appartengono **a una o più** delle seguenti categorie di attività:

- 1) allevamento di suini che rappresenta 350 o più UBA, [...];
- 2) allevamento esclusivo di galline ovaiole che rappresenta 300 o più UBA, o allevamento [esclusivo] di altre categorie di pollame che rappresenta almeno 280 UBA [...];
- 3) allevamento di qualsiasi combinazione di suini o pollame che rappresenta 380 o più UBA [...].

Ciò significa che un'azienda agricola **può rientrare in più di una categoria**. In altre parole, quando un'azienda agricola che alleva una combinazione di suini e pollame rientra nella categoria di attività 1 o 2, continuerà a rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva Emissioni industriali.

Nell'esempio fornito nella domanda (750 scrofe da riproduzione e 50 polli da carne), l'azienda rientrerebbe nel punto 1 in quanto vi sono più di 350 UBA di suini, pertanto rientrerebbe nell'ambito di applicazione della direttiva Emissioni industriali.

La categoria 3 è stata concepita per evitare i casi in cui un'azienda agricola che allevi una combinazione di suini e pollame, ma non appartenente né alla categoria 1 né alla categoria 2, non rientrerebbe nell'ambito di applicazione della direttiva Emissioni industriali, anche se le UBA cumulate comporterebbero impatti ambientali significativi.

9. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Q45. **Perché vi sono disposizioni transitorie e quali sono?**

Conformemente al considerando 62 della direttiva (UE) 2024/1785, è opportuno prevedere disposizioni transitorie al fine di concedere agli Stati membri, alle autorità competenti e alle installazioni il tempo necessario per conformarsi alle nuove disposizioni, nonché per dare il tempo alla Commissione di adottare nuove conclusioni sulle BAT che tengano conto delle nuove disposizioni.

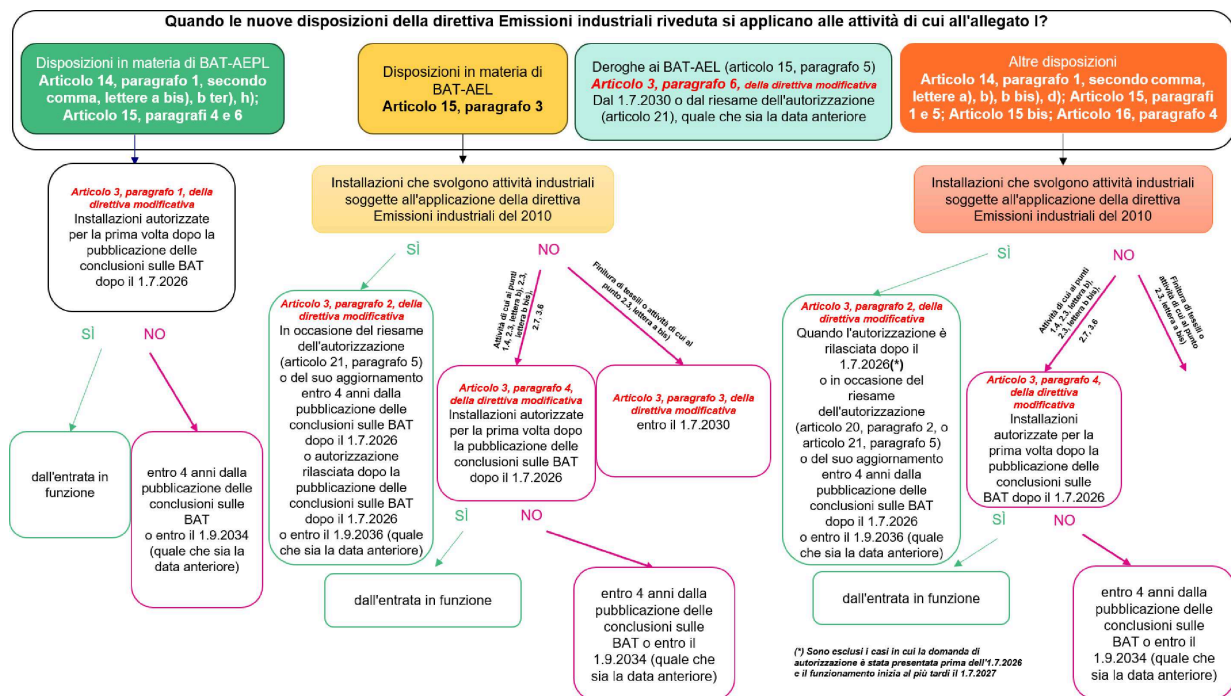
Per garantire la certezza del diritto deve esservi un termine fisso entro il quale, al più tardi, le disposizioni devono essere rispettate. Tenuto conto del processo di Siviglia per il riesame e l'aggiornamento delle norme ambientali per le installazioni agroindustriali ⁽²⁾ e del numero di documenti di riferimento sulle BAT che devono essere rivisti, il termine dovrebbe essere fissato a 12 anni per le attività esistenti e a 10 anni per le nuove attività. Ciò non impedisce alla Commissione l'adozione e l'attuazione anticipata delle conclusioni sulle BAT, prevista per la maggior parte delle attività contemplate dalla direttiva in questione.

Le installazioni esistenti al 3 agosto 2024, soggette alla direttiva Emissioni industriali, dovrebbero essere conformi alle disposizioni della direttiva 2010/75/UE nella versione in vigore al 3 agosto 2024 fino a quando non vi saranno nuove conclusioni sulle BAT o un aggiornamento delle autorizzazioni.

Le disposizioni transitorie sono stabilite all'articolo 3, paragrafi da 1 a 7, della direttiva (UE) 2024/1785. L'articolo 3, paragrafo 5, riguarda le attività zootecniche, mentre gli altri sei paragrafi riguardano le attività che figurano nell'allegato I.

Il diagramma che segue riassume i casi in cui le nuove disposizioni della direttiva Emissioni industriali riveduta si applicano alle installazioni che svolgono le attività che figurano nel suo allegato I. Per maggiori dettagli si vedano anche i quesiti che seguono.

⁽²⁾ https://bureau-industrial-transformation.jrc.ec.europa.eu/about/sevilla_process.



Q46. Quali sono le differenze tra le disposizioni transitorie di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 4, della direttiva (UE) 2024/1785?

Le disposizioni transitorie sono illustrate di seguito. Al fine di facilitare la comprensione, le disposizioni non sono presentate secondo l'ordine numerico.

- l'articolo 3, paragrafo 2, riguarda le attività già incluse nell'ambito di applicazione della direttiva Emissioni industriali del 2010;
- l'articolo 3, paragrafo 4, riguarda le nuove attività che rientrano per la prima volta nell'ambito di applicazione della direttiva Emissioni industriali riveduta, ossia:
 - pirolisi (allegato I, punto 1.4);
 - forgiatura con magli (allegato I, punto 2.3, lettera b), in cui è stata modificata la soglia di capacità, ampliando in tal modo l'ambito dell'attività);
 - forgiatura con presse per fucinare (allegato I, punto 2.3, lettera b bis));
 - fabbricazione di batterie (allegato I, punto 2.7);
 - estrazione di alcuni minerali metalliferi (allegato I, punto 3.6), al di sopra delle soglie di capacità di cui all'allegato I;
- l'articolo 3, paragrafo 3, riguarda anche le attività che rientrano per la prima volta nell'ambito di applicazione della direttiva Emissioni industriali riveduta ma che, a differenza delle attività di cui all'articolo 3, paragrafo 4, sono già state trattate in conclusioni sulle BAT esistenti come attività direttamente associate alle attività di cui alla direttiva Emissioni industriali del 2010, ossia:
 - attività di laminazione a freddo con una capacità superiore a 10 tonnellate di acciaio grezzo l'ora (allegato I, punto 2.3, lettera a bis), oggetto di conclusioni sulle BAT per l'industria di trasformazione dei metalli ferrosi);
 - finitura di fibre tessili o di tessili (di cui all'allegato I, punto 6.2), oggetto di conclusioni sulle BAT per l'industria tessile;
- l'articolo 3, paragrafo 1, riguarda, per tutte le attività, le nuove disposizioni relative ai livelli di prestazione ambientale, agli intervalli vincolanti per le prestazioni ambientali, ai valori limite di prestazione ambientale e alle relative deroghe.

Un'installazione può essere soggetta a più di una disposizione transitoria e ciascuna disposizione transitoria si applica fatte salve le altre disposizioni transitorie. In particolare, l'articolo 3, paragrafo 1, riguarda tutte le attività che figurano nell'allegato I della direttiva Emissioni industriali e dovrebbe essere letto in combinato disposto con le attività di cui all'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4.

Q47. Più specificamente, quali sono le disposizioni transitorie per le attività industriali attualmente contemplate dalla direttiva Emissioni industriali?

Si tratta principalmente dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

L'attuazione di disposizioni nuove o rivedute della direttiva Emissioni industriali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1785 si basa sulle informazioni (ossia relative ai livelli di prestazione ambientale) da includere nelle pertinenti conclusioni sulle BAT da pubblicare dopo il 1° luglio 2026.

Di conseguenza, tali disposizioni (l'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettere a bis), b ter) e h), e l'articolo 15, paragrafi 4 e 6, della direttiva Emissioni industriali) si applicheranno a tutte le installazioni soggette all'applicazione della direttiva Emissioni industriali entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT pubblicate dopo il 1° luglio 2026 in relazione all'attività principale dell'installazione.

L'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/1785 riguarda le installazioni che svolgono attività già rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva Emissioni industriali del 2010 prima del 4 agosto 2024 e che sono in funzione e detengono un'autorizzazione prima del 1° luglio 2026 o per le quali i gestori hanno presentato una domanda completa di autorizzazione prima del 1° luglio 2026, a condizione che siano messe in funzione entro il 1° luglio 2027.

Gli eventi attivatori di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/1785 sono diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Per l'articolo 3, paragrafo 2, le disposizioni elencate, ossia l'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettere a), b), b bis) e d), l'articolo 15, paragrafi 1 e 5, l'articolo 15 bis e l'articolo 16, paragrafo 4, devono essere attuate:

- in occasione del rilascio o del riesame di un'autorizzazione
 - a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, o dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva Emissioni industriali;
 - o
 - entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT pubblicate dopo il 1° luglio 2026);
 - o
- entro il 1° settembre 2036, se anteriore.

L'articolo 3, paragrafo 2, stabilisce un calendario specifico per l'attuazione dell'articolo 15, paragrafo 3, dato che le nuove conclusioni sulle BAT conterranno informazioni sulle circostanze che consentono il raggiungimento di livelli di emissione inferiori all'interno dell'intervallo dei BAT-AEL (cfr. considerando 29 della direttiva (UE) 2024/1785).

Se del caso, possono applicarsi anche i paragrafi 6, e 7 dell'articolo 3.

Q48. L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1785 stabilisce che alcune installazioni devono applicare l'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettere a bis), b ter) e h), e l'articolo 15, paragrafi 4 e 6, a decorrere dalla data di pubblicazione delle conclusioni sulle BAT. Com'è possibile?

L'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2024/1785 stabilisce quanto segue: «[l]e installazioni autorizzate per la prima volta dopo la pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT pubblicate dopo il 1° luglio 2026 in relazione all'attività principale di un'installazione [...] applicano le disposizioni di cui [...] [sopra] a decorrere dalla data di pubblicazione delle conclusioni sulle BAT».

Con «installazioni autorizzate per la prima volta» si intendono installazioni che hanno ottenuto un'autorizzazione per la prima volta, ossia installazioni nuove. Dato che nessuna installazione può funzionare senza un'autorizzazione (articolo 4 della direttiva Emissioni industriali), la prima autorizzazione deve essere conforme alle disposizioni di cui sopra dal momento del rilascio.

Le installazioni esistenti sono disciplinate dall'articolo 3, paragrafo 1, primo comma. Nel loro caso le autorità competenti devono aggiornarne le autorizzazioni in linea con l'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettere a bis), b ter) e h), e l'articolo 15, paragrafi 4 e 6, della direttiva Emissioni industriali riveduta entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT pubblicate dopo il 1° luglio 2026 in relazione all'attività principale di ciascuna installazione.

Q49. Quali disposizioni della direttiva Emissioni industriali riveduta si applicano alle installazioni che svolgono attività ai sensi della direttiva Emissioni industriali del 2010 e sono autorizzate per la prima volta durante il periodo di recepimento della direttiva (UE) 2024/1785?

L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2024/1785 è pertinente per le installazioni che svolgono attività rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva Emissioni industriali del 2010.

L'articolo 3, paragrafo 1, non prevede disposizioni specifiche per l'autorizzazione di installazioni durante il periodo di recepimento. Le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, si applicano entro quattro anni dalla pubblicazione delle conclusioni sulle BAT pubblicate dopo il 1° luglio 2026 in relazione all'attività principale di un'installazione (o immediatamente dopo la pubblicazione per le installazioni nuove — cfr. Q48).

Le installazioni che svolgono le attività di cui all'allegato I della direttiva Emissioni industriali che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE nella sua versione del 2010 prima del 4 agosto 2024 e per le quali i gestori hanno presentato una domanda completa di autorizzazione prima del 1° luglio 2026, a condizione che siano messe in funzione entro il 1° luglio 2027, sono disciplinate dall'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, che così recita: «[...] l'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettere a), b), b bis) e d), l'articolo 15, paragrafi 1 e 5, l'articolo 15 bis e l'articolo 16, paragrafo 4, [della direttiva Emissioni industriali] si applicano quando l'autorizzazione è rilasciata o aggiornata a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, o dell'articolo 21, paragrafo 5, o aggiornata entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT pubblicate dopo il 1° luglio 2026 [...], in relazione all'attività principale di un'installazione, o entro il 1° settembre 2036, se anteriore».

Le installazioni interessate devono essere conformi alla direttiva 2010/75/UE nella versione in vigore al 3 agosto 2024 fino alle pertinenti date di applicazione di cui sopra.

Q50. Che cosa succede se le installazioni che svolgono attività esistenti di cui alla direttiva Emissioni industriali sono messe in funzione dopo il 1° luglio 2027?

Se le installazioni sono messe in funzione dopo il 1° luglio 2027 (il che le renderebbe «installazioni nuove» che svolgono le attività già incluse nella direttiva Emissioni industriali del 2010), l'articolo 14, paragrafo 1, lettere a), b), b bis) e d), l'articolo 15, paragrafi 1 e 5, l'articolo 15 bis e l'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva Emissioni industriali devono già trovare riscontro nell'autorizzazione concessa. Queste installazioni devono operare nel pieno rispetto dell'autorizzazione sin dall'inizio delle loro attività.

L'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva Emissioni industriali (cfr. articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva (UE) 2024/1785), nonché l'articolo 14, paragrafo 1, lettere a bis), b ter) e h), e l'articolo 15, paragrafi 4 e 6, della direttiva Emissioni industriali (cfr. articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1785) possono applicarsi successivamente, a seconda delle date in cui si verificano gli eventi attivatori pertinenti.

Ad esempio, l'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva Emissioni industriali si applica quando l'autorizzazione è aggiornata entro quattro anni dalla pubblicazione delle conclusioni sulle BAT o quando l'autorizzazione è aggiornata a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva Emissioni industriali o entro il 1° settembre 2036, se anteriore.

Q51. Quali disposizioni transitorie si applicano a un'installazione che è in funzione prima del 1° luglio 2026 e che effettua operazioni di finitura di tessuti, attività inclusa per la prima volta nell'allegato I, punto 6.2, della direttiva Emissioni industriali riveduta?

Vi sono due possibili casi per le installazioni tessili che effettuano operazioni di finitura di tessuti:

- 1) se non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva Emissioni industriali prima del 4 agosto 2024 (ad esempio perché svolge solo attività di finitura e non altre attività di cui al punto 6.2 della direttiva Emissioni industriali del 2010), l'installazione rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2024/1785;
- 2) se rientra già nell'ambito di applicazione della direttiva Emissioni industriali prima del 4 agosto 2024 (ad esempio perché svolge attività di finitura e un'altra attività di cui al punto 6.2 della direttiva Emissioni industriali del 2010), l'installazione rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/1785.

In entrambi i casi si applica anche l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1785.

L'articolo 14, paragrafo 1, lettere a bis), b ter) e h), e l'articolo 15, paragrafi 4 e 6, si applicano entro quattro anni dalla pubblicazione delle conclusioni sulle BAT relative all'attività di cui al punto 6.2 dopo il 1° luglio 2026 (o dalla data di pubblicazione per le installazioni autorizzate per la prima volta dopo tale data).

Q52. Quando si applicano le modifiche dell'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettere a), b), d) e h), e dell'articolo 15, paragrafo 1, cui fanno riferimento anche le disposizioni transitorie di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2?

Come regola generale, le disposizioni transitorie di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2024/1785 si applicano soltanto alle modifiche apportate dalla suddetta direttiva modificativa alla direttiva 2010/75/UE.

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1785 stabilisce le disposizioni transitorie relative all'attuazione delle disposizioni in materia di prestazione ambientale, che è un concetto nuovo introdotto dalla direttiva modificativa nella direttiva Emissioni industriali.

Una delle disposizioni transitorie è stabilita all'articolo 14, paragrafo 1, lettera h), della direttiva Emissioni industriali che, modificata dalla direttiva (UE) 2024/1785, ora recita: «h) condizioni per valutare la conformità ai valori limite di emissione e ai valori limite di prestazione ambientale o un riferimento alle prescrizioni applicabili indicate altrove».

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1785, in relazione alle installazioni che svolgono le attività di cui all'allegato I, gli Stati membri devono applicare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera h), entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT pubblicate dopo il 1° luglio 2026 in relazione all'attività principale di ciascuna installazione a norma dell'articolo 13, paragrafo 5.

Come rilevato al considerando 62 della direttiva (UE) 2024/1785, le installazioni esistenti dovrebbero essere conformi alla direttiva 2010/75/UE nella versione in vigore al 3 agosto 2024 fino a quando non vi saranno nuove conclusioni sulle BAT o un aggiornamento delle autorizzazioni.

In sintesi, per le installazioni che svolgono attività di cui all'allegato I della direttiva Emissioni industriali, il nuovo obbligo di includere nell'autorizzazione «condizioni per valutare la conformità ai valori limite di prestazione ambientale» dovrà trovare riscontro nelle autorizzazioni entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT pubblicate dopo il 1° luglio 2026 in relazione all'attività principale dell'installazione, come stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1785.

Sono state apportate modifiche anche all'articolo 14, paragrafo 1, lettere a), b) e d), e all'articolo 15, paragrafo 1, che riguardano: i valori limite di emissione (articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettera a)), le disposizioni che garantiscono la protezione del suolo, delle acque sotterranee, delle acque superficiali e dei bacini idrografici (articolo 14, paragrafo 1, lettera b)), le informazioni sui progressi compiuti ai fini del conseguimento degli obiettivi della politica ambientale (articolo 14, paragrafo 1, lettera d)) e gli scarichi indiretti nell'acqua (articolo 15, paragrafo 1).

Queste disposizioni sono menzionate all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/1785, che stabilisce le disposizioni transitorie per le installazioni che svolgono attività già rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva Emissioni industriali del 2010.

Le installazioni esistenti dovrebbero essere conformi alla direttiva 2010/75/UE nella versione in vigore al 3 agosto 2024 fino a quando non vi saranno nuove conclusioni sulle BAT, un aggiornamento delle autorizzazioni o entro il 1° settembre 2036. Questi termini sono stabiliti all'articolo 3, paragrafo 2, ultimo comma.

In conclusione, le nuove disposizioni introdotte all'articolo 14, paragrafo 1, lettere a), b) e d), e all'articolo 15, paragrafo 1, dalla revisione della direttiva Emissioni industriali, si applicano soltanto quando si verificano gli eventi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/1785.

Q53. Che cosa succede alle installazioni che svolgono attività incluse per la prima volta nell'ambito di applicazione della direttiva Emissioni industriali riveduta ma già autorizzate a norma della direttiva Emissioni industriali del 2010 perché svolgono più di un'attività?

L'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva (UE) 2024/1785 fa riferimento alle installazioni esistenti che svolgono attività contemplate per la prima volta dalla direttiva Emissioni industriali (pirolisi - allegato I, punto 1.4 - forgiatura con magli - allegato I, punto 2.3, lettera b) in cui la soglia di capacità è stata modificata, ampliando così l'ambito di applicazione dell'attività, forgiatura con presse per fucinare - allegato I, punto 2.3, lettera b bis) - fabbricazione di batterie - allegato I, punto 2.7 - ed estrazione di alcuni minerali metallici - allegato I, punto 3.6 - al di sopra delle soglie di capacità di cui all'allegato I), ma che rientrano già nell'ambito di applicazione della direttiva al 3 agosto 2024 dato che svolgono anche altre attività già rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva Emissioni industriali del 2010.

Al fine di garantire la certezza del diritto, il comma in questione chiarisce che la direttiva Emissioni industriali del 2010 continua ad applicarsi alle installazioni interessate fino all'applicazione delle nuove disposizioni di cui al primo comma (ossia entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT relative all'attività principale dell'installazione o entro il 1° settembre 2034, se anteriore).

In questi casi le installazioni interessate possono rientrare anche nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/1785: installazioni che svolgono le attività di cui all'allegato I che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva Emissioni industriali prima del 3 agosto 2024 e che sono in funzione e detengono un'autorizzazione prima del 1° luglio 2026 o per le quali i gestori hanno presentato una domanda completa di autorizzazione prima del 1° luglio 2026, a condizione che siano messe in funzione entro il 1° luglio 2027.

All'articolo 3 della direttiva (UE) 2024/1785, i paragrafi 2 e 4 si applicano senza pregiudizio reciproco ⁽³⁾. Ciò significa che le installazioni devono applicare le disposizioni della direttiva Emissioni industriali riveduta ivi elencate ogniqualvolta si verifichi il primo degli eventi descritti nei due paragrafi.

10. RECEPIMENTO

Q54. **Gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione, a norma della direttiva sulla trasparenza del mercato unico, i progetti di legge che recepiscono la direttiva Emissioni industriali?**

La direttiva (UE) 2015/1535 sulla trasparenza del mercato unico serve a prevenire l'insorgere di ostacoli normativi nel mercato unico dei prodotti e dei servizi della società dell'informazione. L'obbligo di notificare le regolamentazioni tecniche attraverso il sistema di informazione sulle regolamentazioni tecniche della Commissione a norma della direttiva (UE) 2015/1535 riguarda soltanto la legislazione relativa ai prodotti o ai servizi della società dell'informazione.

La direttiva (UE) 2024/1785 e la direttiva 2010/75/UE riguardano attività e non prodotti. Ciò significa che le misure nazionali di recepimento della direttiva 2010/75/UE non devono essere notificate tramite il sistema di informazione sulle regolamentazioni tecniche della Commissione.

Q55. **Gli Stati membri devono recepire l'articolo 34 bis nel diritto nazionale se non prevedono di avvalersi del regime di deroga? Se invece prevedono di avvalersene, quando devono recepire l'articolo 34 bis, dato che alcuni termini dell'articolo sono anteriori al termine di recepimento?**

Lo Stato membro non è tenuto a recepire l'articolo 34 bis della direttiva 2010/75/UE:

- in assenza di impianti di combustione sul suo territorio che al 4 agosto 2024 facevano parte di piccoli sistemi isolati, dato che in ogni caso non sarebbe possibile utilizzare il regime di esenzione;
- se non intende avvalersi di questa deroga.

Se tuttavia decide di avvalersi della deroga, lo Stato membro deve rispettare le condizioni di cui all'articolo 34 bis, compresi i paragrafi 4 e 5.

Anche se la data finale di recepimento di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2024/1785 è fissata a una data successiva rispetto agli obblighi di cui all'articolo 34 bis della direttiva 2010/75/UE, la data di entrata in vigore dello strumento (4 agosto 2024) è la data a decorrere dalla quale un atto giuridicamente vincolante acquisisce forza giuridica. A partire da quel momento l'atto può fungere da base giuridica per, ad esempio, adottare altri atti o stabilire le modalità amministrative per la sua attuazione. Si può considerare che i paragrafi 4 e 5 dell'articolo 34 bis rientrino in quest'ultima categoria.

⁽³⁾ Inoltre l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1785 si applica anche a tutte le installazioni che svolgono attività che figurano nell'allegato I. Per queste installazioni gli Stati membri applicano l'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettere a bis), b ter) e h), e l'articolo 15, paragrafi 4 e 6 (ossia principalmente le disposizioni relative alle prestazioni ambientali e all'uso delle risorse) entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT pubblicate dopo il 1° luglio 2026 in relazione all'attività principale di ciascuna installazione.